DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1991

relativa al programma pluriennale di orientamento per l'acquacoltura e la sistemazione di zone marittime protette (1992-1996) presentato dalla Spagna ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(92/66/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3944/90 [2], in particolare gli articoli 2 e 4,

considerando che le politiche strutturali attuate dalla Comunità nel settore dell'acquacoltura devono permettere il conseguimento di obiettivi compatibili con l'insieme delle politiche comunitarie e contribuire alla realizzazione dello spazio economico comune;

considerando che detti obiettivi devono favorire una migliore coesione economica e sociale, pur senza pregiudicare il funzionamento delle leggi del mercato;

considerando che è più importante creare condizioni favorevoli allo sviluppo, piuttosto che limitarsi ad azioni specifiche;

considerando che gli interventi degli strumenti strutturali devono venir coordinati, tanto a livello comunitario quanto a livello degli Stati membri, in un quadro globale e coerente;

considerando che l'acquacoltura interagisce con l'ambiente naturale nel quale viene praticata e può, in determinate circostanze, avere un impatto ambientale a volte positivo ed a volte negativo;

considerando che le direttive 91/67/CEE [3], 91/492/CEE [4] e 91/493/CEE [5] del Consiglio armonizzano le norme relative alla salute animale e alla salute pubblica applicabili all'acquacoltura;

considerando che i limiti spaziali ed in particolare la forte concorrenza per l'occupazione del litorale costituiscono gravi ostacoli allo sviluppo dell'acquacoltura; che è pertanto indispensabile favorire sia l'attuazione di una politica di definizione dei siti acquicoli propizi allo sviluppo di tale attività in modo integrato al paesaggio, sia il varo di iniziative di risanamento del litorale;

considerando che il futuro dell'acquacoltura dipenderà anche dalla capacità degli operatori del settore di diversificare la produzione, realizzando, in base ai risultati della ricerca, impianti sperimentali e progetti pilota;

considerando che, in data 30 aprile 1991, il governo spagnolo ha trasmesso alla Commissione un programma pluriennale d'orientamento per l'acquacoltura e la sistemazione di zone marittime protette, in appresso denominato « il programma »; che, in data 23 settembre 1991, il medesimo governo ha fornito gli ultimi complementi d'informazione in merito a detto programma;

considerando che il programma persegue lo sviluppo dei vari settori produttivi (comprese le nuove specie) dell'acquacoltura spagnola, nonché la sistemazione di zone marittime protette; che per la realizzazione di questo programma lo Stato membro stima necessari investimenti per circa 238 milioni di ecu; che l'approvazione del programma non pregiudica una successiva selezione di progetti individuali d'investimento;

considerando che il programma concerne l'insieme delle politiche strutturali applicate al settore dell'acquacoltura nello Stato membro in questione;

considerando che il settore dell'acquacoltura si sviluppa in un contesto commerciale caratterizzato dall'accrescersi della concorrenza internazionale; che l'evoluzione del mercato delle specie allevate potrebbe esigere una modifica degli obiettivi di produzione relativi a talune specie;

considerando che è opportuno introdurre una programmazione modulabile basta sull'osservazione costante dell'evoluzione dei fattori della produzione e delle condizioni del mercato; che è quindi necessaria un'attenta analisi dell'attuazione del programma; che tale analisi potrà venir realizzata solo disponendo di dati statistici affidabili, periodicamente aggiornati e relativi all'intero territorio nazionale;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere dal comitato permanente per le strutture della pesca,

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
(2) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.
(4) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.
(5) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma pluriennale d'orientamento per l'acquacoltura e la sistemazione di zone marittime protette (1992-1996), trasmesso il 30 aprile 1991 dal governo spagnolo e completato da ultimo nel corso della riunione del 23 settembre 1991, è approvato alle condizioni definite nella presente decisione. Gli elementi essenziali di detto programma sono illustrati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. La programmazione delle misure di sviluppo e di razionalizzazione della produzione dell'acquacoltura corrispondenti agli investimenti di cui all'allegato della presente decisione dovrà rispettare le priorità stabilite dai vari regolamenti che disciplinano le politiche strutturali della Comunità.

2. All'atto della realizzazione del programma, particolare attenzione dovrà essere rivolta alle interazioni tra lo sviluppo del settore dell'acquacoltura e l'ambiente, nonché alle condizioni sanitarie degli allevamenti e dei loro prodotti.

3. Sarà accordata una priorità ai progetti d'investimento per i quali lo Stato membro avrà predisposto un quadro normativo favorevole allo sviluppo dell'acquacoltura e delle zone marittime protette.

4. Sarà accordata una priorità ai progetti innovativi, predisposti in base a sufficienti lavori di ricerca ed atti a garantire, in prospettiva, la diversificazione della produzione.

5. Gli obiettivi di produzione del programma dovranno venir periodicamente verificati e se del caso modificati, per tenr conto dell'evoluzione del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 3

Ove del caso, entro sei mesi a decorrere dal 1° aprile di ogni anno la Commissione comunicherà allo Stato membro di aver constatato, in base all'analisi dei documenti di sintesi periodici di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4028/86, oppure in assenza di detti documenti, che non risultano rispettate le condizioni alle quali è subordinata l'approvazione del programma.

Articolo 4

La Commissione rammenta che le previsioni di investimento contenute nel programma qui considerato non pregiudicano eventuali contributi finanziari della Comunità.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

ALLEGATO

PROGRAMMA PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO PER L'ACQUACOLTURA SPAGNA

Specie

Specie principali : rombo chiodato, spigola, orata, trota iridea, mitili, ostriche, vongole.

Altre : ricciola, cefalo, tinca, sogliola, tonno, anguilla, mazzancolle (Penaeus), gamberi (Palaemonidae), gamberi di acqua dolce, pettinidi, Venus spp., salmonidi di acqua salata.

Regioni/zone

L'intero territorio spagnolo comprese le Canarie, le Baleari, Ceuta e Melilla.

La regolamentazione vigente prevede l'identificazione e la destinazione di siti appropriati per lo sviluppo dell'acquacoltura marina.

Ambiente

Le misure vigenti coprono le condizioni minime necessarie per garantire il minore impatto possibile degli impianti previsti nel quadro del programma.

L'acquacoltura, rispettando l'ambiente, permette lo sviluppo economico di siti che altrimenti non potrebbero essere valorizzati.

Ricerca

Gli attuali programmi di ricerca statali coprono il fabbisogno per le specie previste nel programma d'orientamento pluriennale per l'acquacoltura e la sistemazione delle zone marine protette attualmente in vigore (1987-1991).

Nel corso del 1992 i programmi di ricerca saranno elaborati sulla base del contenuto del presente programma.

Patologia

Prevenzione degli effetti delle specie d'allevamento sulle popolazioni naturali e sulle altre specie allevate.

Miglioramento dei meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni centrali e regionali.

Disposizioni legislative. Finanziamento degli investimenti

Investimento totale previsto : circa 203,4 milioni di ECU.

Mercato

Situazione di offerta insufficiente per quanto riguarda i prodotti della pesca.

Priorità/obiettivi

Lo sviluppo delle diverse produzioni dell'acquacoltura, comprese le nuove specie, dovrà tener conto dell'evoluzione dei mercati delle specie acquicole, nonché delle tecniche di allevamento. Ciò premesso, gli obiettivi socioeconomici sono i seguenti :

sfruttamento delle risorse naturali ;

approvvigionamento di un mercato deficitario ;

diversificazione della produzione ;

assorbimento della manodopera eccedentaria del settore della pesca ;

riconversione della raccolta dei molluschi (« marisqueo ») ;

rafforzamento delle politiche di protezione del litorale.

PROGRAMMA PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO PER LA SISTEMAZIONE DI ZONE MARITTIME PROTETTE SPAGNA

Regioni/zone

Tutta la zona litorale spagnola e zone insulari.

Ambiente

Protezione degli ecosistemi marini che presentano un interesse per la pesca.

Disposizioni legislative. Finanziamento degli investimenti

Impianto di 78 scogliere artificiali per un investimento complessivo di circa 34,2 milioni di ECU.

Priorità/obiettivi

Linee prioritarie di sviluppo :

scogliere artificiali « ad hoc » ;
scogliere artificiali costituite utilizzando gli scafi in legno di pescherecci ;
riserve marine.

Obiettivi globali :

protezione di alcune zone al fine di evitare uno sfruttamento eccessivo (ad esempio pesca a strascico illegale) ;
creazione di zone di ripopolamento ;
creazione di habitat diversificati che permettano un aumento della produzione naturale ;
promozione della pesca artigianale nelle zone in prossimità delle scogliere.